perchè l'onorevole Lacava con quell'affetto che dimostra verso le regioni più infelici possa ordinare nuovi studi per il caso, che il proposto provvedimento non riesca a liquidare la massa dei beni devoluti.

E prima di lasciare la parola voglio dar ragione di quel capoverso aggiuntivo che ho proposto all'articolo del disegno di legge. Intendo alludere ai diritti di cussorgia sui terreni di origine ademprivile per i quali la legge speciale sui provvedimenti per la Sardegna riconosee il possesso di fatto dei cussorgiali, ed accorda loro speciali vantaggi.

Ora a me è sembrato necessario che o con una disposizione aggiuntiva, o con dichiarazioni, che spero il ministro farà esplicite, si procuri di evitare ogni contrasto tra le disposizioni della legge 10 novembre 1907 e quelle dell'attuale disegno di legge.

Gravi incagli e dannose complicazioni apporterebbe lo stralcio dei diritti di cussorgia dagli appezzamenti che ne fanno parte, e devoluti al demanio per debito d'imposte. Io credo indispensabile, quindi, che al riguardo intervengano esplicite dichiarazioni affinchè nella esecuzione delle disposizioni del presente disegno di legge sia rispettato quello stato di fatto che fu non solo riconosciuto, ma molto favorito dalla legge per la Sardegna.

La disposizione aggiuntiva da me proposta è così chiara che non ha bisogno di ulteriori illustrazioni. Ed io non avrò difficoltà di ritirarla se l'onorevole ministro vorrà assicurarmi che nessuna opposizione tra la legge speciale 10 novembre 1902 e l'attuale disegno di legge si verificherà nella applicazione del principio generale che regola la restituzione dei beni devoluti agli espropriati, in relazione alla condizione giuridica creata ai cussorgiali dall'articolo 30 di detta legge.

In attesa di questa assicurazione, concludo col dichiarare che, pur avendo scarsa fiducia nella efficacia dell'attuale disegno di legge, tuttavia darò il mio voto favorevole.

Mi sembrerebbe ingiustificabile la opposizione ad un nuovo tentativo che dia modo agli espropriati di riavere i beni loro tolti per debito d'imposta; tanto più che, essendo trascorso il tempo stabilito dalla legge del 1889, il Demanio non potrebbe ora alienare questi beni, se non con le norme generali, ed in base ai prezzi di stima.

Con questa dichiarazione, attendo che l'onorevole ministro mi dia le chieste assicurazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Giovanni Alessio ed altri quattordici deputati: Scaglione, Celesia, Scorciarini-Coppola, Botteri, Ventura, Larizza, Masi, Mango, Graffagni, Staglianò, Gesualdo Libertini, Pellecchi, Alfredo Baccelli, Materi, hanno proposto un'aggiunta nel capo dell'articolo dopo le parole « loro eredi » così concepita: « od a coloro che ne erano i legittimi possessori al giorno dell'avvenuta, devoluzione ecc., ecc. ».

Il resto come nell'articolo.

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di svolgere la sua proposta.

ALESSIO GIOVANNI. L'emendamento proposto da me e da altri colleghi trova giustificazione nello stato di fatto delle provincie meridionali e specialmente della provincia di Reggio Calabria, la quale, nell'elenco allegato alla relazione, figura, dopo, la Sardegna, per il più gran numero di beni non ancora retrocessi. Nientemeno si va a circa 4000.

E ciò è avvenuto perchè i nostri catasti, assolutamente deficienti, hanno portato una serie di errori per numeri di sezione non regolarmente volturati, e, conseguentemente in tempo non lontano, delle devoluzioni di detti numeri di sezione, che non rappresentano pertanto fondi distinti. Di guisa che, avvenute le devoluzioni, si incontrarono sempre grandi difficoltà ad identificare i numeri di sezione devoluti; per cui nè lo Stato potè trarne i vantaggi che si riprometteva dalle devoluzioni, nè i comuni poterono trarre vantaggio da quei beni che erano stati loro abbandonati, nè i proprietari incerti seppero profittare della legge di retrocessione.

Intanto avvenne che, avendo il demanio venduto alcune delle partite devolute, molte liti sono state risolute ora a favore ed ora a danno di coloro che hanno creduto di comprare semplicemente sulle carte fornite dal Demanio.

Riproponendosi ora una legge di retrocessione non devesi dimenticare che per la legge precedente non fu possibile raggiungere lo scopo, perchè, mentre si erano vendute le ditte alle quali non corrispondevano più i fondi, i veri proprietari, presentandosi per avere la retrocessione, se la vedevano negata.

E si adduceva a negarla questa ragione, che la legge provvedeva alla retrocessione a favore degli espropriati e dei loro eredi,